

CONVENZIONE PRELIMINARE TRA
LA STRUTTURA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'EMERGENZA
RIFIUTI IN CAMPANIA
ED IL GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – G.S.E. SPA
PER LA CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAL
TERMOVALORIZZATORE DI ACERRA – O.P.C.M. N. 3745 DEL 5.3.2009

Con la presente Convenzione

tra

Il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE spa, con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di Euro 26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, in seguito denominata per brevità GSE, nella persona dell'ing. Gerardo Montanino nato a Ottaviano il 1.6.1946 nella qualità di Responsabile della Direzione Operativa

e

la Struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania con sede legale in Napoli – Palazzo Salerno – Piazza Plebiscito, 33 codice fiscale 95105420632, in seguito denominata brevemente "Produttore", rappresentata dal Soggetto Vicario ex art. 1bis OPCM n. 3682/2008, Gen. D. Franco Giannini, nato a Pietrasanta il 30.11.1950, giusto provvedimento di delega in data 21.1.2009, di seguito anche denominati, singolarmente, la Parte o congiuntamente, le Parti

premessso

- che, con decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 convertito con la legge 14 luglio 2008 n. 123 (di seguito, d.l. n. 90/08), è stato attribuito al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, Dipartimento) il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- che, in forza dell'articolo 1 del d.l. n. 90/08, fino al 31.12.2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che il dott. Guido Bertolaso, con D.P.R. 30 maggio 2008, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella citata Regione a decorrere dal 23.5.2008 e che per l'espletamento delle sue competenze e funzioni è stata individuata un'apposita Struttura con sede in Napoli – Palazzo Salerno – Piazza Plebiscito, 33;
- che, in relazione all'indicata situazione di emergenza, l'esercizio del termovalorizzatore localizzato nel territorio del Comune di Acerra (NA), in Campania, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 90/08, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- che l'art. 33, comma 1 octies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con la legge 28 febbraio 2008, n. 31 (di seguito, d.l. n. 248/07) ha previsto che per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio del Comune di Acerra (NA) spettano, in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
- che l'articolo 2, comma 137 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come successivamente modificato e integrato dal Decreto legge n. 172 del

6.11.2008 convertito con la legge n. 210 del 30.12.2008, dichiara che *“la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, è completata dal Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009. Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri”;*

- che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, ha stabilito, all’art. 1, comma 6, che il Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti in Campania ed il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), sottoscrivono, entro il 30 marzo 2009, apposita convenzione preliminare al fine di regolare la cessione dell’energia elettrica prodotta dal costruendo termovalorizzatore, e prevedente, specificamente, l’attribuzione delle risorse conseguenti alla cessione della quota di energia prodotta a favore del Fondo di protezione civile per il successivo impiego per le esigenze connesse all’emergenza rifiuti in Campania;
- che relativamente al costruendo impianto di produzione di energia elettrica, sito in Acerra, della potenza massima installata producibile di 120 MW circa, si rende necessario provvedere alla stipula della convenzione preliminare ai sensi della sopra richiamata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, del provvedimento CIP 6/92 e del DM 25 settembre 1992;

- che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera prot. n. 0004774 del 10.2.2009 ha indicato al GSE quale firmatario della presente convenzione preliminare il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tutto ciò premesso

Si stipula la presente Convenzione preliminare alla Convenzione definitiva che regolerà la cessione al GSE dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente atto.

Art.1

Il GSE si impegna a ritirare e il Produttore si impegna, conseguentemente, a cedergli tutta l'energia con potenza netta massima cedibile pari a 105 MW (al netto dei consumi dei servizi ausiliari e delle perdite di linea e di trasformazione) che verrà prodotta dal nuovo impianto, descritto in premessa, per la durata di otto anni e comunque compatibile con quella della convenzione di affidamento del servizio per il trattamento e l'utilizzo dei rifiuti di cui all'art. 5 del d.l. 90/2008. Le condizioni e i prezzi saranno quelli previsti dal provvedimento CIP n. 6/92 come modificato ed integrato dal D.M. del 04.08.1994.

La consegna dell'energia elettrica prodotta avverrà nel Comune di Acerra (Na), presso la cabina di consegna realizzata dal Produttore.

Art.2

Il Produttore partecipa che l'ultimazione dei lavori di costruzione dell'impianto avverrà entro il mese di agosto 2009.

Il Produttore si impegna, altresì, a trasmettere al GSE, entro un mese dalla stipula della presente Convenzione, un programma temporale della realizzazione dell'impianto.

Il Produttore si impegna, infine, a inviare al GSE il verbale di fine lavori, nonché, ad avvenuta esecuzione del collaudo, il certificato di avvenuta esecuzione del collaudo.

Art.3

Dalla data di *primo parallelo* avrà inizio il periodo di collaudo dell'impianto ai sensi del DM 4.8.94, che avrà la durata massima di sei mesi; il programma delle prove di collaudo, che prevede l'immissione dell'energia in rete, verrà concordato in anticipo fra le Parti. La fine del periodo di collaudo, che coinciderà con l'inizio del periodo di avviamento (esercizio commerciale ai sensi del DM 4.8.94), dovrà essere comunicata dal Produttore al GSE con almeno quindici giorni di anticipo.

La Convenzione definitiva dovrà essere stipulata prima dell'inizio del periodo di esercizio commerciale. La data di fine del periodo di avviamento dell'esercizio commerciale, che avrà una durata massima di dodici mesi, dovrà essere comunicata dal Produttore al GSE con almeno quindici giorni di anticipo.

Prima della stipula della Convenzione definitiva il Produttore è tenuto a dichiarare di aver provveduto all'ottenimento di ogni autorizzazione occorrente per l'esercizio dell'impianto.

Art.4

L'inadempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli, che non sia riconducibile a cause di forza maggiore, sarà regolato secondo le norme di diritto comune in materia di responsabilità contrattuale.

In caso di grave ritardo nell'ultimazione dei lavori imputabile al Produttore, intendendo per grave ritardo quello superiore a un anno, il GSE avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta al Produttore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Art.5

Le Parti non saranno ritenute responsabili dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento di alcuna delle obbligazioni a loro carico nascenti dalla presente Convenzione, dovuti a causa di forza maggiore. In ogni caso, la Parte che invoca l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte la propria prestazione

dovrà adoperarsi al fine di ridurre le conseguenze della forza maggiore.

Alla Parte che invoca la ricorrenza di una causa di forza maggiore è fatto obbligo di tempestiva notifica della causa che ha generato l'inadempimento, nonché dell'eventuale cessazione della stessa a mezzo di raccomandata a/r.

L'omessa notifica della ricorrenza di una delle circostanze di cui al comma precedente rende la Parte inadempiente responsabile di tutti i danni che altrimenti la controparte avrebbe potuto evitare o limitare per effetto della sollecita comunicazione.

Art.6

Le Parti definiranno condizioni e modalità relative al collegamento del nuovo impianto con la rete di trasmissione nazionale, in conformità alle norme contenute nel Provvedimento CIP n. 6/92, al D.Lgs.16 marzo 1999, n. 79 e alle relative norme di attuazione.

Il funzionamento dell'impianto in parallelo con la rete elettrica avverrà secondo le prescrizioni tecniche della società TERNA S.p.A. e di cui al Regolamento di esercizio sottoscritto tra TERNA ed la Struttura del Sottosegretario di Stato in data 1 dicembre 2008.

Il Produttore esonera il GSE da qualunque responsabilità connessa al mancato ritiro dell'energia qualora, alla data prevista dall'art. 2, il collegamento elettrico fra centrale di produzione e rete con obbligo di connessione di terzi non dovesse risultare idoneo al regolare trasferimento verso la rete elettrica dell'energia elettrica prodotta.

Art.7

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione preliminare e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art.8

La presente Convenzione ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R.

26.4.1986, n. 131, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. L'imposta di registro è, comunque, dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 10, lettera B della Tariffa, parte seconda, allegata al citato D.P.R., in quanto le relative prestazioni saranno assoggettate ad I.V.A..

Letto, confermato e sottoscritto

Gestore dei Servizi Elettrici – GSE SpA

Ing. Gerardo MONTANINO

Il Soggetto Vicario

Gen. D. Franco GIANNINI

Atto sottoscritto in Acerra (NA), addì 26 del mese di marzo 2009 alla presenza:

del Sottosegretario di Stato, dott. Guido Bertolaso

del Presidente del GSE – SpA, prof. Carlo Andrea Bollino

